

Reg. n. del

CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI, ENOGASTRONOMICHE E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

CONVENZIONE

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, presso la Casa Municipale del Comune di Barano d'Ischia, con la presente convenzione, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

Il _____, nato a _____ il _____, residente ad _____ alla via _____ n. ____, Cod. Fisc.: _____ che interviene nella sua qualità di _____, per conto e in rappresentanza del Comune di Barano d'Ischia, domiciliato per la carica presso la casa comunale

E

Il _____, nato a _____ il _____, residente ad _____ alla via _____ n. ____, Cod. Fisc.: _____ che interviene nella sua qualità di _____, per conto e in rappresentanza del Comune di _____, con sede in _____ alla via _____ n. ____.

Congiuntamente denominate le **“Parti”**

PREMESSO:

Il Comune di Barano d'Ischia è sempre stato attento ed impegnato nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale valorizzando e tramandando di generazione in generazione, i patrimoni ambientali, territoriali e culturali.

In tale ottica, il Comune di Barano d'Ischia ha deciso di avviare concrete iniziative nel settore agro-alimentare

Dato atto che le Denominazione Comunali (DE.CO.) assumono un ruolo strategico nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche e artigianali), potenziando la formazione dell'identità socio culturale di un luogo;

Considerato che non solo il Comune di Barano d'Ischia, ma anche gli altri comuni dell'Isola nel corso degli anni hanno valorizzato il proprio patrimonio ambientale, territoriale e culturale.

Preso atto che l'Amministrazione comunale, ha deciso di istituire per il Comune di Barano d'Ischia la Denominazione Comunale (De.Co.) approvando un Regolamento De.Co., per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, enogastronomiche ed artigianali, con l'obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari, enogastronomici e artigianali

legati alla storia ed alla cultura del territorio isolano, così da promuoverli e garantirne la sopravvivenza, al quale potranno aderire anche gli altri comuni dell'isola d'Ischia;

Ritenuto che il registro De. Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari, enogastronomici e artigianali "segnalati" che abbiano ottenuto denominazione e che possano "fregiarsi" del marchio comunale di denominazione di origine.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

La premessa alla Convenzione, nonché l'allegato Regolamento, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra il Comune di Barano d'Ischia ed il Comune di _____, definendone responsabilità ed obblighi, per l'attribuzione della De.Co. (Denominazione Comunale) ai fini della tutela e della valorizzazione delle attività agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali per quanto attiene alla tradizione.

Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto bensì si intende conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di un determinato territorio vasto costituito anche da più Comuni.

Per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

ART. 3 – COMUNE CAPOFILA

Con la denominazione De.Co., si assume un ruolo strategico della salvaguardia della produzione locale, siano esse agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali potenziando la formazione dell'identità del luogo.

Le Parti, possono far parte di una De.Co. intercomunale dei comuni dell'isola d'Ischia, individuando tra di loro il Comune capofila, che promuoverà il progetto ed assumerà la Presidenza della Commissione. Il Comune capofila, dovrà fornire, per tutti i Comuni, il servizio di segreteria e di archiviazione, inviare le convocazioni ai membri della Commissione De.Co. dell'Isola d'Ischia intercomunale, redigere verbali e relative presenze, tenere aggiornato un registro degli iscritti.

ART. 4 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti, si impegnano, ai fini dell'attuazione della Convenzione e seguendo le direttive stabilite nel “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali caratteristiche del territorio isolano. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)”, approvato con Delibera di C.C. n. ____ del __/__/____, a:

- costituire presso le sedi delle Parti la De.Co. (acronimo di “Denominazione Comunale”) con l'istituzione della denominazione De.Co. intercomunale attraverso l'adozione del *“Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, enogastronomiche e tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”*, con l'obiettivo di censire e valorizzare tutti quei prodotti legati alla storia ed alla cultura del territorio isolano, così da promuoverli e garantirne la sopravvivenza;
- istituire presso la sede delle Parti, un apposito Registro per i prodotti agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale che sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;
- nonché, istituire presso la sede delle Parti, un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali meritevoli di particolare attenzione pubblica;
- adottare il logo De.Co. per i prodotti meritevoli di tale denominazione;
- promuovere la valorizzazione e la promozione dei prodotti isolani garantendo la salvaguardia delle produzioni locali.

ART. 5 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PRODOTTI INTERCOMUNALI

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

ART. 6 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE

Le Parti, concorrono alla valorizzazione ed alla tutela dei prodotti locali, seguendo le disposizioni della Commissione intercomunale, la quale è convocata dal Sindaco del Comune capofila ed è composta da un numero di 6 membri, come meglio specificato nel Regolamento.

Il Compito della Commissione intercomunale è di redigere il disciplinare per i prodotti De.Co. e divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.

La Commissione intercomunale ha durata fino alla conclusione del mandato del Comune capofila.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla durata di sottoscrizione sino alla data di fine mandato del Comune capofila.

ART. 8 – MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, per recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento nonché per disciplinare la gestione delle opere realizzate e dei beni materiali connessi ad ultimazione dell'intervento.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità. Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

ART 10 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

ART 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

ART 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla bonariamente, è competente a decidere il foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Barano
d'Ischia
Il Sindaco
Dott. _____**

**Per il Comune di _____
Il Sindaco
Dott. _____**

